

DM 165/2016

In vigore i parametri tariffari per i Medici Veterinari

Martedì, 30 Agosto 2016 11:04



A quattro anni dalla riforma delle professioni del Governo Monti, arrivano i parametri tariffari delle prestazioni veterinarie. Non sono tariffe minime di mercato, ma livelli di riferimento da utilizzare per la liquidazione del compenso davanti al Giudice. Tabella con nomenclatore e valori medi di liquidazione prestazione per prestazione.

La griglia di riferimento è stabilita dal Decreto n. 165 del 19 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi («*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate*»): oltre ai Medici Veterinari anche farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica».

Il *Regolamento* non interviene sulle competenze attribuite dalle normative vigenti a queste professioni, bensì detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere a queste categorie professionali. Si tratta in sostanza di valori minimi di cui l'organo giurisdizionale deve tener conto nel caso di contenziosi, dal momento che in assenza di tariffari il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico.

Delimitazione del 'compenso'- Nel compenso si considera la prestazione professionale pura, non sono cioè comprese eventuali spese da rimborsare né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. Anche eventuali costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto dal professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tali voci. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione è eseguita da più soci.

Parametri specifici (articolo 3 del Regolamento)- I compensi delle prestazioni dei medici veterinari sono definiti in base a parametri che includono: costo del lavoro, costo della tecnologia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso.

- IL COSTO DEL LAVORO si compone di:

1) costo del personale tecnico (costo fisso), comprensivo di oneri a carico del datore di lavoro, eventualmente impiegato per l'esecuzione della prestazione;

2) costo medio del professionista (costo variabile). Rappresenta la remunerazione «di base» attesa dal professionista per il tempo dedicato alla prestazione;

- IL COSTO DELLA TECNOLOGIA SANITARIA- E' comprensivo dell'ammortamento delle attrezzature e della manutenzione; si considera l'ammortamento dell'attrezzatura (costo fisso), l'ammortamento per prestazione, la manutenzione dell'attrezzatura
I CONSUMI- Il Regolamento distingue due casi:

1) costo variabile, nel caso in cui ad ogni prestazione corrisponda un consumo predeterminato di materiali. In tal caso il costo per prestazione viene determinato sulla base delle quantità unitarie di ogni materiale moltiplicate per i relativi prezzi di mercato;

2) costo semi-variabile: è il caso che si presenta per l'utilizzo di «kit» diagnostici. Il costo unitario viene determinato suddividendo il costo del kit per il numero atteso di esami per ogni kit;

d) costi generali, che includono: segreteria affitto/ammortamento dell'acquisto dei locali, utenze, materiali non sanitari di consumo, assicurazioni, e altro. Tali costi possono essere valorizzati forfettariamente nella misura del 20 per cento dei costi precedentemente calcolati;

IL MARGINE ATTESO- E' la componente del compenso che remunera il rischio imprenditoriale - che è proporzionale all'entità dei costi fissi di cui il professionista deve dotarsi -la complessità del caso trattato.

Prestazioni particolari- Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento. Per le prestazioni non espressamente individuate in tabella, il compenso è determinato in via analogica, sulla base dei parametri specifici e con possibilità di maggiorazione.

L'assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Infatti, il DL 1/2012 il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni

utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

A quattro anni dalla riforma delle professioni- Il Decreto origina nell'**articolo 9 del DL 1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**, in base al quale è il Ministro vigilante (della Salute nel caso della professione veterinaria) - a stabilire i parametri di compenso del professionista Medico Veterinario a cui fare riferimento nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, vale a dire davanti al Giudice in caso di contenzioso con il cliente. Sul *Regolamento*, che entra in vigore oggi, il Consiglio superiore di sanità si era favorevolmente espresso al riguardo più di tre anni fa;

anche il Consiglio di Stato dava il proprio benestare nel 2014.

DECRETO 19 luglio 2016, n. 165

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.

 [TABELLA_PRESTAZIONI_MEDICI_VETERINARI_E_VALORE_MEDIO_DI_LIQUIDAZIONE_copy.pdf 2.13 MB](#)